



TRIBUNALE DI MESSINA

Prot. n.5 / 2017

OGGETTO: Aggiornamento albi giudici popolari biennio 2019 – 2020.

Ai Sigg. Presidenti dei

Tribunali di Barcellona P. G. (ME) e Patti (ME)

Nell'approssimarsi dei termini per il compimento delle operazioni concernenti l'aggiornamento degli albi dei giudici popolari per il biennio 2019 – 2020 richiamo l'attenzione delle SS. LL. alla rigorosa osservanza delle norme che regolano il meccanismo previsto dalla Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche.

E' anzitutto opportuno ribadire che l'esercizio della funzione di giudice popolare richiede, nelle persone che vi aspirano, i seguenti requisiti;

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;
- d) titolo minimo di studio di scuola media di primo grado, se trattasi di giudice popolare di Corte di Assise e titolo minimo di studio di scuola media di secondo grado, se trattasi di giudice popolare di Corte di Assise di Appello.

All'uopo, il Sindaco di ciascun Comune, con pubblico manifesto, invita tutti coloro che non essendo ancora iscritti nei relativi albi definitivi e che vi aspirano, a presentare istanza, non oltre il 31 luglio del corrente anno, purché siano in possesso dei requisiti sopra menzionati e non versino nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 12 della succitata Legge n. 287/1951.

Qualora non vi siano istanze, o queste siano di numero molto esiguo, la Commissione Comunale dovrà procedere ad integrare d'ufficio gli elenchi con l'iscrizione di un certo numero di persone che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Entro 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine, la Commissione Comunale, composta come previsto dall'art. 13 della Legge n. 287/1951, accerta, per ognuno degli istanti e per ognuno degli iscritti d'ufficio, le condizioni richieste per l'iscrizione negli albi, operando le necessarie modificazioni. Subito dopo, e prima del 10 settembre del corrente anno, il Sindaco di ciascun Comune deve trasmettere al

Presidente del Tribunale, dopo l'approvazione della Commissione Comunale, i seguenti elenchi:

1. elenchi, distinti per uomini e donne, dei nuovi iscritti aventi i requisiti per esercitare le funzioni di giudice popolare di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;
2. elenchi, distinti per uomini e donne, degli iscritti che hanno perduto i requisiti per esercitare le funzioni di giudice popolare, da cancellarsi negli albi definitivi, per morte, per compimento degli anni 65, per perdita dei diritti civili e politici;
3. elenchi, distinti per uomini e donne, delle variazioni da apportare negli albi definitivi dei giudici popolari per trasferimento altrove degli iscritti.

Gli iscritti devono essere riportati nei suddetti elenchi in ordine alfabetico e con l'indicazione precisa del loro nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio, professione e residenza anagrafica con via e numero civico, il tutto rigorosamente aggiornato al periodo della compilazione degli elenchi in questione.

Dal 15 al 30 settembre del corrente anno il Presidente del Tribunale convocherà una Commissione, composta da tutti i Sindaci dei Comuni del circondario o dai consiglieri comunali da loro delegati, per gli adempimenti previsti dagli artt. 15, 17 e 18 della predetta Legge del 1951 e successive modifiche.

Messina, 15/05/2017



IL PRESIDENTE
(Dot. Nunzio Trovato)